

Proposte di modifica del Regolamento

In **rosso** sono evidenziate le modifiche necessarie per il coordinamento con le proposte di modifica dello statuto

In **verde** sono evidenziate le modifiche formali

| Art. 2 Regolamento vigente (Adesione al Consorzio) | Proposte di modifica Art. 2 |
|---|--|
| <p>1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.</p> <p>2. La domanda può essere presentata:</p> <p>a) direttamente dall'impresa interessata;</p> <p>b) attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dalla sua presentazione.</p> <p>4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda potrà riguardare solo i soggetti non previsti dall'art. 2, comma 1 lett. a), b), c), d), e) dello statuto e dovrà essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. q) dello Statuto, nonché comunicato al CONAI e all'Osservatorio; il rigetto della domanda può essere impugnato nelle forme di legge.</p> <p>5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota da attribuirsi al nuovo Consorziato e sottopone tale determinazione all'approvazione della prima assemblea utile. Si applica l'art. 8 del presente regolamento.</p> | <p>1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita domanda, corredata delle informazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.</p> <p>2. La domanda può essere presentata:</p> <p>a) direttamente dall'impresa interessata;</p> <p>b) attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 207 del presente regolamento.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dalla sua presentazione.</p> <p>4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda potrà riguardare solo i soggetti non previsti dall'art. 2, comma 1 lett. a), b), c), d), e) dello statuto e dovrà essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. q) dello Statuto, nonché comunicato al CONAI e all'Osservatorio; il rigetto della domanda può essere impugnato nelle forme di legge.</p> <p>5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota da attribuirsi al nuovo Consorziato e sottopone tale determinazione all'approvazione della prima assemblea utile. Si applica l'art. 87 del presente regolamento.</p> |

| Art. 3 Regolamento vigente (Partecipanti al Consorzio) | Proposte di modifica Art. 3 |
|---|--|
| <p>1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in:</p> <p>a) produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibre di cellulosa (art. 2, comma 1, lett. a) e c) dello Statuto);</p> <p>b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa (art. 2, comma 1, lett. b) e d) dello Statuto);</p> <p>c) utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi o che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (art. 2, comma 1, lett. e) dello Statuto);</p> <p>d) imprese che producono carta utilizzando fibre cellulosiche di secondo impiego;</p> <p>e) recuperatori di materiale ed imballaggi a base di fibra di cellulosa (art. 2, comma 4 dello Statuto), intesi come imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto ai sensi del DL 22/97;</p> <p>f) enti ed associazioni, diversi da quelli precedentemente elencati, che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale dei Consorziati ordinari.</p> <p>2. I Consorziati di cui alle lettere a); b); c); del precedente comma sono Consorziati ordinari. I Consorziati di cui alle lettere d) ed e) sono Consorziati aggregati; sono parimenti Consorziati aggregati i soggetti previsti all'art. 4, comma 5, del presente regolamento. I Consorziati di cui alla lett. f) sono Consorziati simpatizzanti.</p> <p>3. I Consorziati aggregati partecipano al Consorzio ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 4, dello Statuto.</p> | <p>1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in:</p> <p>a) produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibre di cellulosa (di seguito anche "produttori", art. 2, comma 1, lett. a, dello Statuto);</p> <p>b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa–(di seguito anche "Trasformatori", art. 2, comma 1, lett. b, dello Statuto);</p> <p>c) i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito anche "Utilizzatori", art. 2, comma 1, lett. c, dello Statuto);</p> <p>d) imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. l), del d.lgs. 152/2006 ed, in particolare, imprese che producono carta, cartone e prodotti finiti, utilizzando fibre cellulosiche di secondo impiego (di seguito anche "Riciclatori", art. 2, comma 1, lett. d, dello Statuto);</p> <p>e) imprese che, con riferimento a materiali ed imballaggi a base di fibra di cellulosa, svolgono attività di recupero, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. m) e n), del d.lgs 152/2006 (di seguito anche "Recuperatori", art. 2, comma 1, lett. e, dello Statuto);</p> <p>f) enti ed associazioni, diversi da quelli precedentemente elencati, che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale dei Consorziati ordinari.</p> <p>2. I Consorziati di cui alle lettere a); b); c); d); e) del precedente comma sono Consorziati ordinari. I Consorziati di cui alle lettere d) ed e) sono Consorziati aggregati; sono parimenti Consorziati aggregati i soggetti previsti all'art. 4, comma 5, del presente regolamento. I Consorziati di cui alla lett. f) sono Consorziati simpatizzanti.</p> <p>3. I Consorziati aggregati simpatizzanti partecipano al Consorzio ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 4-6, dello Statuto.</p> |

| Art. 4 Regolamento vigente (Produttori ed importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi) | Proposte di modifica Art. 4 |
|--|--|
| <p>1. I produttori di imballaggi compositi partecipano al Consorzio in quanto il materiale prevalente utilizzato è a base di fibre cellulosiche.</p> <p>2. La prevalenza del materiale a base di fibre cellulosiche si valuta in termini di peso con riferimento alla misura in cui esso contribuisce alla funzione principale dell'imballaggio.</p> | <p>1. I produttori di imballaggi compositi partecipano al Consorzio in quanto il materiale prevalente utilizzato è a base di fibre cellulosiche.</p> <p>2. La prevalenza del materiale a base di fibre cellulosiche si valuta in termini di peso con riferimento alla misura in cui esso contribuisce alla funzione principale dell'imballaggio.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può definire le modalità perché partecipino all'attività consortile anche produttori ed importatori di materiali di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa.</p> <p>4. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche, partecipano al Consorzio nella categoria di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b), del presente regolamento.</p> <p>5. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa, possono partecipare al Consorzio come soci aggregati dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dai competenti organi consortili.</p> | <p>3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può definire le modalità perché partecipino all'attività consortile anche produttori ed importatori di materiali di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa.</p> <p>4. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente sia costituito da fibre cellulosiche, partecipano al Consorzio nella categoria di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b), del presente regolamento dei Produttori.</p> <p>5. Le imprese produttrici od importatrici di materiali di imballaggio compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da fibre di cellulosa, possono partecipare al Consorzio come soci aggregati dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dai competenti organi consortili.</p> |
|---|--|

| Art. 5 Regolamento vigente (Consoziati che svolgono più attività) | Proposte di modifica Art. 5 |
|---|---|
| <p>1. Nell'ipotesi in cui un Consorzio svolga più attività ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto, e risulti quindi suscettibile di essere ricompreso in due o più categorie di Consorzio, la categoria di appartenenza viene individuata sulla base della scelta operata dallo stesso consorzio fra le seguenti alternative:</p> <p>a) attività che contribuisce nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato dal consorzio;</p> <p>b) attività nella quale il consorzio produce il maggiore numero di tonnellate di imballaggio o di materiale di imballaggio.</p> <p>Per entrambi i criteri si fa riferimento ai dati relativi all'anno solare precedente a quello in cui la scelta viene comunicata al Consorzio.</p> <p>2. La categoria prescelta dal consorzio non può essere modificata prima del decorso di due anni. E' fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera motivata.</p> <p>3. In difetto di scelta da parte del consorzio la categoria di appartenenza viene individuata sulla base del criterio di cui al punto a) del precedente comma 1 (attività che contribuisce nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato dal consorzio).</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 3 viene preso in considerazione per ciascun anno solare di attività del Consorzio, l'esercizio sociale del consorzio relativo all'anno solare precedente.</p> <p>Articolo 6 Regolamento vigente (Ritiro dei rifiuti di imballaggio e degli altri materiali cellulosici)</p> <p>1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma di Prevenzione</p> | <p>1. Nell'ipotesi in cui un Consorzio svolga più attività ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto, e risulti quindi suscettibile di essere ricompreso in due o più categorie di Consorzio, la categoria di appartenenza viene individuata sulla base della scelta operata dallo stesso consorzio fra le seguenti alternative:</p> <p>a) attività che contribuisce nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato dal consorzio;</p> <p>b) attività nella quale il consorzio produce il maggiore numero di tonnellate di imballaggio o di materiale di imballaggio.</p> <p>Per entrambi i criteri si fa riferimento ai dati relativi all'anno solare precedente a quello in cui la scelta viene comunicata al Consorzio.</p> <p>2. La categoria prescelta dal consorzio non può essere modificata prima del decorso di due anni. E' fatta salva la sussistenza di cause di forza maggiore che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera motivata.</p> <p>3. In difetto di scelta da parte del consorzio la categoria di appartenenza viene individuata sulla base del criterio di cui al punto a) del precedente comma 1 (attività che contribuisce nella misura maggiore al fatturato annuo realizzato dal consorzio).</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 3 viene preso in considerazione per ciascun anno solare di attività del Consorzio, l'esercizio sociale del consorzio relativo all'anno solare precedente.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>approvato dall'Osservatorio Nazionale Rifiuti, il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità secondo cui i Consorziati produttori di materie prime effettuano il ritiro ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio, sostenendone i relativi costi.</p> <p>2. Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 1 sono immediatamente vincolanti per i Consorziati interessati.</p> <p>3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dello Statuto, il Consorzio delibera altresì l'effettuazione del ritiro di materiali cellulosici conferiti dal soggetto che gestisce il servizio pubblico contestualmente ai rifiuti di imballaggio.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 3, i produttori di materie prime sono tenuti a stipulare accordi a livello locale con i gestori interessati, al fine di garantire il ritiro dei materiali cellulosici. Inoltre, il Consorzio provvede a stipulare appositi accordi e/o convenzioni con le pubbliche amministrazioni interessate, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 5, dello Statuto. Se necessario tali accordi e/o convenzioni saranno stipulati in collaborazione con le associazioni rappresentative del settore.</p> | <p>[NB l'art. 6 del testo vigente diventa l'art. 5 del nuovo testo]</p> <p>1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Programma di Prevenzione approvato dall'Osservatorio Nazionale Rifiuti, il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità secondo cui i Consorziati produttori di materie prime effettuano il ritiro ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio, sostenendone i relativi costi.</p> <p>2. Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 1 sono immediatamente vincolanti per i Consorziati interessati.</p> <p>3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dello Statuto, il Consorzio delibera altresì l'effettuazione del ritiro di materiali cellulosici conferiti dal soggetto che gestisce il servizio pubblico contestualmente ai rifiuti di imballaggio.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 3, i produttori di materie prime sono tenuti a stipulare accordi a livello locale con i gestori interessati, al fine di garantire il ritiro dei materiali cellulosici. Inoltre, il Consorzio provvede a stipulare appositi accordi e/o convenzioni con le pubbliche amministrazioni interessate, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 5, dello Statuto. Se necessario tali accordi e/o convenzioni saranno stipulati in collaborazione con le associazioni rappresentative del settore.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>Articolo 7 Regolamento vigente (Ripartizione delle quote)</p> <p>1. Ai fini della ripartizione delle quote, i Consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione; tali informazioni vengono fornite all'atto dell'adesione al Consorzio ed entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.</p> <p>2. Il Consorziato che, malgrado la diffida intimata dal Consiglio di amministrazione, risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma viene sospeso all'esercizio di ogni diritto in sede consortile; restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare di irrogare una sanzione pecuniaria, nonché di segnalare il nominativo del Consorziato inadempiente alle Autorità competenti.</p> <p>3. Le quote di partecipazione sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 6, dello Statuto. Per quanto concerne i Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del presente regolamento, le quote vengono determinate in base al rapporto fra la quantità recuperata da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione e la quantità complessivamente recuperata da tutti i Consorziati appartenenti alla medesima categoria.</p> <p>4. Le quote si ripartiscono fra le categorie di Consorziati nel modo seguente:</p> | <p>Proposte di modifica Art. 6 (art. 7 nel Reg. vigente)</p> <p>1. Ai fini della ripartizione delle quote, i Consorziati sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal Consiglio di amministrazione; tali informazioni vengono fornite all'atto dell'adesione al Consorzio ed entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.</p> <p>2. Il Consorziato che, malgrado la diffida intimata dal Consiglio di amministrazione, risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma viene sospeso dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile; restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare di irrogare una sanzione pecuniaria, nonché di segnalare il nominativo del Consorziato inadempiente alle Autorità competenti.</p> <p>3. Le quote di partecipazione sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 6 7, dello Statuto. Per quanto concerne i Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del presente regolamento, le quote vengono determinate in base al rapporto fra la quantità recuperata da ciascun Consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione e la quantità complessivamente recuperata da tutti i Consorziati appartenenti alla medesima</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>a) produttori ed importatori di materiale cellulosico [lettere a) e d) art. 3, comma 1 del regolamento]. 40%</p> <p>b) produttori ed importatori di imballaggi vuoti [lettera b) art. 3, comma 1 del regolamento] 40%</p> <p>c) utilizzatori, autoproduttori ed importatori di imballaggi vuoti 15%</p> <p>d) recuperatori [lettera e) art. 3, comma 1 del regolamento] 5%</p> <p>5. I Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) non hanno diritto alla quota di partecipazione.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione effettua la ripartizione delle quote entro la fine di marzo di ciascun anno. Tale ripartizione è successivamente sottoposta all'assemblea per essere approvata come prima deliberazione di ciascun esercizio.</p> <p>7. L'assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>8. La ripartizione delle quote, quale risulta dalla delibera assembleare, viene trascritta per esteso nel verbale dell'assemblea.</p> | <p>categoria.</p> <p>4. Le quote si ripartiscono fra le categorie di Consorziati nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produttori [art. 3, comma 1, lett. a), del presente Regolamento]: 37,5%; - Trasformatori [art. 3, comma 1, lett. b), del presente Regolamento]: 37,5%; - Utilizzatori [art. 3, comma 1, lett. c), del presente Regolamento]: 15%; - Riciclatori [art. 3, comma 1, lett. d), del presente Regolamento]: 5%; - Recuperatori [art. 3, comma 1, lett. e), del presente Regolamento]: 5%. <p>I Consorziati di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) non hanno diritto alla quota di partecipazione.</p> <p>5 Il Consiglio di Amministrazione effettua la ripartizione delle quote entro la fine di marzo di ciascun anno-esercizio e in occasione di ogni assemblea consortile. Tale ripartizione Tali ripartizioni è sono—successivamente sottoposta sottoposte all'assemblea per essere approvata come prima deliberazione di ciascun esercizio.</p> <p>6. L'assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione. In ogni caso, fino a quando l'assemblea non deliberi la ripartizione delle quote, resta efficace la ripartizione effettuata dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>7 La ripartizione delle quote, quale risulta dalla delibera assembleare, viene trascritta per esteso nel verbale dell'assemblea.</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>Art. 8 Regolamento vigente (Variazioni delle quote nei casi di ingresso, recesso ed esclusione)</p> | <p>Proposte di modifica Art. 7 (art. 8 nel Reg. vigente)</p> |
| <p>1. In caso di ammissione di un nuovo Consorziato si procede alla corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri Consorziati nell'ambito della medesima categoria. Tale riduzione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposta per l'approvazione alla prima assemblea utile; la nuova ripartizione delle quote ha effetto a partire dalla data di ammissione del nuovo Consorziato.</p> <p>2. In caso di recesso o esclusione di un Consorziato si procede al corrispondente proporzionale incremento delle quote di partecipazione degli altri Consorziati nell'ambito della medesima categoria. Tale incremento viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposto per l'approvazione alla prima assemblea utile; la nuova ripartizione delle quote ha effetto a partire dalla data di esclusione o di recesso. Se l'esclusione del Consorziato avviene a norma dell'art. 21, comma 4, lett. b) e c) dello Statuto, l'assemblea è tenuta a deliberare contestualmente sulla nuova ripartizione delle quote.</p> | <p>1. In caso di ammissione di un nuovo Consorziato si procede alla corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri Consorziati nell'ambito della medesima categoria. Tale riduzione viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposta per l'approvazione alla prima assemblea utile; la nuova ripartizione delle quote ha effetto a partire dalla data di ammissione del nuovo Consorziato.</p> <p>2. In caso di recesso o esclusione di un Consorziato si procede al corrispondente proporzionale incremento delle quote di partecipazione degli altri Consorziati nell'ambito della medesima categoria. Tale incremento viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposto per l'approvazione alla prima assemblea utile; la nuova ripartizione delle quote ha effetto a partire dalla data di esclusione o di recesso. Se l'esclusione del Consorziato avviene a norma dell'art. 21, comma 4, lett. b) e c) dello Statuto, l'assemblea è tenuta a deliberare contestualmente sulla nuova ripartizione delle quote.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Articolo 9 Regolamento vigente (Fondo di gestione)</p> | <p>Proposte di modifica Art. 8 (art. 9 nel Reg. vigente)</p> |
| <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione disciplina la costituzione di un fondo di gestione per garantire il ritiro, la selezione ed il riciclo degli imballaggi secondari e terziari su superfici private.</p> <p>2. Alla costituzione del fondo di cui al comma precedente partecipano i Consorziati indicati all'art. 3, comma 1, lettere a); b) e c) del presente regolamento. Tali consorziati concorrono alla costituzione del fondo di gestione in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione nel Consorzio.</p> <p>3. L'entità del fondo e la somma da conferire per ogni singola quota sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, il quale sottopone all'assemblea il rendiconto annuale.</p> | <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di amministrazione disciplina la costituzione di un fondo di gestione per garantire il ritiro, la selezione ed il riciclo degli imballaggi secondari e terziari su superfici private.</p> <p>2. Alla costituzione del fondo di cui al comma precedente partecipano i Consorziati indicati all'art. 3, comma 1, lettere a); b); e c); d) ed e) del presente regolamento. Tali Consorziati concorrono alla costituzione del fondo di gestione in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione nel Consorzio.</p> <p>3. L'entità del fondo e la somma da conferire per ogni singola quota sono determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, il quale sottopone all'assemblea il rendiconto annuale.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Articolo 10 Regolamento vigente (Articolazioni regionali ed interregionali; comitati operativi)</p> | <p>Proposte di modifica Art. 9 (art. 10 nel Reg. vigente)</p> |
| <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'articolazione del Consorzio in strutture regionali ed interregionali sulla base dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare con riferimento agli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>2. Le articolazioni di cui al comma precedente svolgono - sulla base delle direttive e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione - funzioni consultive, informative, conoscitive ed in generale di supporto alle pubbliche amministrazioni territorialmente competenti.</p> <p>3. Le articolazioni territoriali del Consorzio operano secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire che tali articolazioni operino in stretta sinergia con Consorziati particolarmente rappresentati vi nell'area territoriale di riferimento.</p> <p>4. Per specifiche esigenze inerenti la particolarità del materiale utilizzato, il tipo di imballaggio prodotto ed i sistemi di riciclo e recupero praticabili, il Consiglio di Amministrazione può inoltre articolare il Consorzio in comitati operativi; i comitati operativi sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, nella quale vengono individuati i Consorziati (ordinari e/o aggregati) che ne fanno parte e le modalità di funzionamento.</p> <p>5. I comitati operativi di cui al comma precedente svolgono funzioni consultive, di ricerca e studio, ed in generale di supporto all'attività del Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'articolazione del Consorzio in strutture regionali ed interregionali sulla base dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare con riferimento agli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>2. Le articolazioni di cui al comma precedente svolgono - sulla base delle direttive e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione - funzioni consultive, informative, conoscitive ed in generale di supporto alle pubbliche amministrazioni territorialmente competenti.</p> <p>3. Le articolazioni territoriali del Consorzio operano secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire che tali articolazioni operino in stretta sinergia con Consorziati particolarmente rappresentati vi nell'area territoriale di riferimento.</p> <p>4. Per specifiche esigenze inerenti la particolarità del materiale utilizzato, il tipo di imballaggio prodotto ed i sistemi di riciclo e recupero praticabili, il Consiglio di Amministrazione può inoltre articolare il Consorzio in comitati operativi; i comitati operativi sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, nella quale vengono individuati i Consorziati (ordinari e/o aggregati) che ne fanno parte e le modalità di funzionamento.</p> <p>5. I comitati operativi di cui al comma precedente svolgono funzioni consultive, di ricerca e studio, ed in generale di supporto all'attività del Consiglio di</p> |

| | |
|--|------------------|
| | Amministrazione. |
|--|------------------|

| Art. 12 Regolamento vigente (Infrazioni e sanzioni) | Proposte di modifica At. 11 (art. 12 nel Reg. vigente) |
|---|---|
| <p>1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorziato nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a giorni 30 per la presentazione di chiarimenti scritti.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, Lire 100 milioni. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.</p> <p>5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorziato ed è impugnabile innanzi al collegio dei probiviri entro giorni 15; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.</p> <p>6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte del collegio dei probiviri; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.</p> <p>7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte del collegio dei probiviri l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto.</p> | <p>1. Il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili, nonché le violazioni dell'applicazione del contributo ambientale CONAI sulla prima cessione degli imballaggi.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, il ritardo del Consorziato nel versamento di somme a qualunque titolo dovute al Consorzio comporta l'applicazione di un interesse moratorio pari a 5 punti superiori al tasso Euribor a 6 mesi, quale vigente al momento della scadenza del pagamento. La somma dovuta a titolo di interessi moratori è da considerarsi immediatamente esigibile, anche in assenza di costituzione in mora del debitore.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al Consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al Consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a giorni 30 per la presentazione di chiarimenti scritti.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione, qualora non riceva dal Consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al Consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel massimo, Lire 100 milioni euro 51.645. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.</p> <p>5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata senza indugio al Consorziato ed è impugnabile innanzi al collegio dei probiviri entro giorni 15; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.</p> <p>6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il Consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte del collegio dei probiviri; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.</p> <p>7. In caso di mancato pagamento della sanzione entro giorni 30 dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'eventuale conferma da parte del collegio dei probiviri l'esclusione del Consorziato viene deliberata dalla prima assemblea utile, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto.</p> |

| Art. 13 Regolamento vigente (Modalità di funzionamento dell'assemblea) | Proposte di modifica Art. 12 (art. 13 nel Reg. vigente) |
|--|--|
| <p>1. Prima dell'inizio dell'assemblea ciascun Consorziato è tenuto a ritirare dal Presidente, o da persona da questi indicata, il proprio biglietto di ammissione, con l'indicazione delle quote di cui è titolare.</p> <p>2. Salvo quanto previsto al successivo art. 21 del presente regolamento, il Consorziato che intenda farsi rappresentare in assemblea è tenuto a rilasciare apposita delega, la cui esibizione al Presidente o alla persona da questi indicata legittima il rilascio del biglietto di ammissione al delegato.</p> <p>3. Sulla base dei biglietti di ammissione ritirati il Presidente accerta la validità della costituzione dell'assemblea e stabilisce le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno di convocazione.</p> <p>4. Ciascun Consorziato esprime un numero di voti pari al numero delle quote di cui è titolare.</p> <p>5. Le associazioni imprenditoriali di categoria possono esprimere voti diversificati in relazione al mandato ricevuto dai singoli Consorziati.</p> | <p>1. Prima dell'inizio dell'assemblea ciascun Consorziato è tenuto a ritirare dal Presidente, o da persona da questi indicata, il proprio biglietto di ammissione, con l'indicazione delle quote di cui è titolare.</p> <p>2. Salvo quanto previsto al successivo art. 21 20 del presente regolamento, il Consorziato che intenda farsi rappresentare in assemblea è tenuto a rilasciare apposita delega, la cui esibizione al Presidente o alla persona da questi indicata legittima il rilascio del biglietto di ammissione al delegato.</p> <p>3. Sulla base dei biglietti di ammissione ritirati il Presidente accerta la validità della costituzione dell'assemblea e stabilisce le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno di convocazione.</p> <p>4. Ciascun Consorziato esprime un numero di voti pari al numero delle quote di cui è titolare.</p> <p>5. Le associazioni imprenditoriali di categoria possono esprimere voti diversificati in relazione al mandato ricevuto dai singoli Consorziati</p> |

| Art. 14 Regolamento vigente (Elezione del Consiglio di Amministrazione) | Proposte di modifica Art. 13 (art. 14 nel Reg. vigente) |
|--|--|
| <p>1. Entro i quattro mesi successivi alla scadenza del mandato il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.</p> <p>2. Hanno diritto ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione le categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento.</p> <p>3. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei Consorziati della categoria di appartenenza.</p> <p>4. Le candidature vengono presentate tra i 15 ed i 30 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.</p> <p>5. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero pari alle categorie di appartenenza dei Consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei Consorziati.</p> <p>6. Una volta formate le liste dei candidati, l'assemblea delibera il numero dei consiglieri da eleggere e la relativa ripartizione fra le diverse categorie di Consorziati, in conformità a quanto previsto nello Statuto.</p> <p>7. Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria di Consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria di Consorziati.</p> <p>8. Ciascun Consorzio vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza. Ciascun Consorzio può esprimere fino ad un massimo di 6 preferenze.</p> <p>9. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti che l'assemblea ha deliberato di attribuire a quella data categoria di Consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.</p> <p>10. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano; l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione determina la decadenza del precedente.</p> <p>11. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, dello Statuto.</p> | <p>1. Entro i quattro mesi successivi Alla scadenza del mandato il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.</p> <p>2. Hanno diritto ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione le categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento. 3. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei Consorziati della categoria di appartenenza.</p> <p>4. 3 Le candidature vengono presentate tra entro i 15 ed i 30 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.</p> <p>5. 4 Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero pari alle categorie di appartenenza dei Consorziati previste all'art. 2, commi comma 1 e 2 lett. a), b), c), d), e), dello Statuto, in maniera tale che ciascuna lista comprenda tutte le candidature presentate per la corrispondente categoria di consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei Consorziati.</p> <p>6. 5 Una volta formate le liste dei candidati, l'assemblea delibera il numero dei consiglieri da eleggere e la relativa ripartizione fra le diverse categorie di Consorziati, in conformità a quanto previsto nello Statuto. Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria di Consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria di Consorziati.</p> <p>8. 6 Ciascun Consorzio vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza e. Ciascun Consorzio può esprimere fino ad un massimo numero di 6 preferenze non superiore al numero di consiglieri spettanti alla propria categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto.</p> <p>9. 7 Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza del numero di consiglieri dei posti che l'assemblea ha deliberato di attribuire lo statuto attribuisce a quella data categoria di Consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.</p> <p>10. 8 La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano; l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione determina la decadenza del precedente.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>11- 9 Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, dello Statuto.</p> |
|--|--|

| Articolo 19 Regolamento vigente (Rapporti con il CONAI) | Proposte di modifica Art. 18 (art. 19 nel Reg. vigente) |
|---|--|
| <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consorzio invia all'ANPA le comunicazioni ivi previste, sulla base delle modalità concordate con l'ANPA medesima. Ciascun Consorziato è tenuto a prestare al Consorzio la massima collaborazione ed a fornire le informazioni richieste dal Consorzio.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, ciascun Consorziato può inviare all'ANPA di propria iniziativa le comunicazioni previste all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Il Consorziato che intenda avvalersi di questa facoltà è tenuto a farne apposita dichiarazione al Consorzio, sollevandolo da qualsiasi responsabilità; la dichiarazione è sempre revocabile.</p> <p>3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'adesione al Consorzio può comportare altresì il conferimento a quest'ultimo del potere di rappresentare il Consorziato in seno al CONAI e di esprimere il relativo voto in seno ai competenti organi del CONAI. Tale potere di rappresentanza viene conferito una tantum tramite delega e permane in capo al Consorzio fino a quando il Consorziato ne fa parte o revoca la delega.</p> <p>4. Il contributo ambientale previsto all'art. 14 Statuto del CONAI viene applicato ai singoli Consorziati ordinari nella misura stabilita dal CONAI su proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può proporre al CONAI che l'entità del contributo per gli imballaggi a base cellulosica venga diversificata a seconda del tipo di imballaggio; parimenti, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può proporre al CONAI l'applicazione di contributi semplificati per determinate tipologie di imballaggi a base cellulosica.</p> | <p>1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37 220, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 3 aprile 2006, n. 152 il Consorzio invia all'ANPA al CONAI le comunicazioni ivi previste, sulla base delle modalità concordate con l'ANPA medesima. Ciascun Consorziato è tenuto a prestare al Consorzio la massima collaborazione ed a fornire le informazioni richieste dal Consorzio.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, ciascun Consorziato può inviare all'ANPA al CONAI di propria iniziativa le comunicazioni previste all'art. 37 220, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorziato che intenda avvalersi di questa facoltà è tenuto a farne apposita dichiarazione al Consorzio, sollevandolo da qualsiasi responsabilità; la dichiarazione è sempre revocabile.</p> <p>3. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'adesione al Consorzio può comportare altresì il conferimento a quest'ultimo del potere di rappresentare il Consorziato in seno al CONAI e di esprimere il relativo voto in seno ai competenti organi del CONAI. Tale potere di rappresentanza viene conferito una tantum tramite delega e permane in capo al Consorzio fino a quando il Consorziato ne fa parte o revoca la delega.</p> <p>4. Il contributo ambientale previsto all'art. 14 Statuto del CONAI viene applicato ai singoli Consorziati ordinari nella misura stabilita dal CONAI su proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può proporre al CONAI che l'entità del contributo per gli imballaggi a base cellulosica venga diversificata a seconda del tipo di imballaggio; parimenti, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può proporre al CONAI l'applicazione di contributi semplificati per determinate tipologie di imballaggi a base cellulosica.</p> |

| Articolo 20 Regolamento vigente (Rapporti con gli altri Consorzi) | Art. 19 (art. 20 nel Reg. vigente) |
|--|---|
| <p>1. Il Consiglio di Amministrazione promuove un opportuno coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri Consorzi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.</p> <p>2. Il coordinamento è finalizzato allo scopo di discutere questioni di interesse comune alla categoria dei produttori, come definiti nel D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché allo scopo di favorire il raggiungimento di posizioni comuni, anche in relazione alle decisioni ed all'attività del CONAI.</p> <p>3. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo provvedono il Presidente o il Vicepresidente ovvero un altro componente del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita delega.</p> | <p>1. Il Consiglio di Amministrazione promuove un opportuno coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri Consorzi di cui all'art. 40-223 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>2. Il coordinamento è finalizzato allo scopo di discutere questioni di interesse comune alla categoria dei produttori, come definiti nel D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 3 aprile 2006, n. 152, nonché allo scopo di favorire il raggiungimento di posizioni comuni, anche in relazione alle decisioni ed all'attività del CONAI.</p> <p>3. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo provvedono il Presidente o il Vicepresidente ovvero un altro componente del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita delega.</p> |